

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 12.

Si dia lettura dell'articolo 13.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Il consiglio regionale dura in carica quattro anni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale, d'intesa col commissario del Governo nella regione, non meno di trenta e non più di quaranta giorni prima della scadenza del quadriennio, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza del quadriennio stesso.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale uscente.

La presidenza provvisoria del nuovo consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Il capo II del titolo III considera tutta l'attività del consiglio regionale, la cui costituzione assume una caratteristica particolare nel diritto amministrativo italiano: non è un consiglio comunale, non è un consiglio provinciale, non è sottoposto all'autorità tutoria cui sono sottoposte le deliberazioni del consiglio comunale e di quello provinciale. È un parlamentino di cui non vi sono precedenti nel nostro diritto pubblico. Potrei riferirmi alle appassionante discussioni della Camera italiana negli anni dal 1861 al 1863 e a quella sul codice civile del 1865. Minghetti tenne a precisare che la cosiddetta regione da lui concepita era un organo di decentramento, cioè un ente autarchico territoriale che, proprio all'indomani dell'unità d'Italia, avrebbe dovuto consentire l'assorbimento delle diverse legislazioni. Questo ente, presieduto da un governatore, era con-

cepito come un organo di passaggio fra la provincia e lo Stato e avrebbe dovuto costituire un consorzio interprovinciale, che comunque non avrebbe mai assunto l'aspetto della regione così come si concepisce oggi.

Il ministro Medici ha parlato delle funzioni dei *Länder* tedeschi. Ma i *Länder* hanno un potere costituente, cioè il potere dello Stato federato, come in Svizzera e negli Stati Uniti d'America. Esso ha funzioni che la regione non ha né può avere. L'ente regione si basa sul criterio della delega di alcune potestà legislative con mandato vincolato e quasi regolamentare. Come possono conferirsi al consiglio regionale le caratteristiche di un Parlamento? La sua configurazione tra il *Land* tedesco e l'ente autarchico è comunque ambigua.

Se guardiamo a quello che avviene nelle quattro regioni a statuto speciale, notiamo che non vi è alcuna possibilità di controllo sull'attività del consiglio regionale. Se un deputato italiano volesse presentare un'interrogazione su avvenimenti interessanti l'attività, anche amministrativa e burocratica, dell'Assemblea regionale siciliana, la Presidenza della Camera non l'accetterebbe. Avviene così che il deputato nazionale può chiedere notizie sulla politica estera o sull'attività dei consigli comunali e provinciali, ma non informazioni, ad esempio, sulle attività del segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana, nemmeno quando nei confronti di questi sia stato aperto un procedimento penale, come forse sarà a conoscenza anche dell'onorevole Presidente del Consiglio.

FANFANI, Presidente del Consiglio dei ministri. Mi trovo nelle sue stesse condizioni, onorevole Nicosia, e non posso rispondere.

NICOSIA. Mi fa piacere che ella confermi quanto io sto dicendo.

Si tratta dunque di vedere se veramente il consiglio regionale deve assumere le caratteristiche e le funzioni di un piccolo parlamento. Può permetterlo il nostro ordinamento costituzionale?

Esistono al riguardo numerose pronunzie della Corte costituzionale, la quale ha reiteratamente sancito il principio che le regioni a statuto speciale non hanno la possibilità di legiferare nel senso di modificare le leggi dello Stato, anche nelle materie per le quali è prevista la delega.

Per evitare i pericoli che deriverebbero dalla concessione di eccessivi poteri a questo parlamento regionale, noi chiediamo che lo scioglimento del consiglio regionale sia affidato ad un'autorità tutoria, che la convoca-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

zione delle elezioni venga curata dal potere centrale e che comunque si assicuri allo Stato la possibilità di interventi e di controlli sul consiglio regionale. Indubbiamente in questa materia il titolo II prevede alcune possibilità di intervento ma, a mio parere, sarebbe opportuno che i nostri emendamenti venissero accolti già in sede di articolo 13, anche per consentire una più esatta configurazione del consiglio regionale sul piano del diritto amministrativo.

Gli emendamenti da noi presentati tendono in sostanza a stabilirne un più efficace controllo sul consiglio regionale, che noi non vogliamo degeneri in un parlamentino le cui deficienze potrebbero bloccare la stessa vita della regione.

Abbiamo già fatto presente, in sede di esame dell'articolo 7 (e ritorneremo sulla questione allorché affronteremo l'articolo 25, che riguarda la formazione delle leggi regionali) che il sistema proposto per la formazione del bilancio regionale non ci trova consenzienti, oltre tutto perché differisce dai modi previsti dagli altri statuti speciali, ad esempio da quello siciliano, che assegna il compito della presentazione del bilancio al presidente della regione, fissando un termine preciso.

Ora, il consiglio regionale dovrà necessariamente valutare il bilancio e quindi si dovranno considerare anche le spese che lo stesso consiglio dovrà sostenere per mantenersi in vita. Se non stabiliamo, però, sin d'ora dei tipi di controllo anche sull'attività del consiglio regionale in materia di possibilità di scioglimento e di convocazione, creiamo una posizione autonoma assurda e non funzionale, sul piano finanziario, amministrativo e legislativo; sarà addirittura un'autonomia che potrà scivolare in una libertà d'azione contro lo Stato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « Presidente della Giunta regionale uscente », con le parole: « commissario del Governo nella Regione » e di sopprimere la parola « due » nel quarto comma.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Ritiriamo l'emendamento al quarto comma ten-

dente a sopprimere la parola « due », che era di pura forma. Insistiamo, invece, sul primo emendamento al terzo comma, anche se in apparenza può essere esso pure considerato formale. Dico formale poiché si tratta di un adempimento per il quale è prevista una precisa scadenza. Esso risponde, ciononostante, ad una nostra impostazione dell'attività del consiglio regionale a cui ha accennato l'onorevole Nicosia, la più distaccata possibile, cioè, dall'impostazione tipicamente parlamentare, forse non nel senso migliore del termine, a cui si sono attenuti fino a questo momento i consigli regionali. Essi, infatti, hanno dato luogo non già ad una attività amministrativa e legislativa nell'interesse della regione nel quadro di un sano spirito di decentramento, ma (e crediamo di essere obiettivi) hanno dato luogo ad un'attività tipicamente, qualificatamente politica e sovente faziosamente politica.

Le vicende dei parlamenti regionali da questo punto di vista sono a tutti quanti note. Se stamane i giornali fossero usciti avrebbero dato notizia di quanto accade al parlamento siciliano, vicenda che, per l'appunto, è in riferimento all'attività parlamentare concepita nel senso deterioro del termine. In una concezione e in un'attuazione del genere, che crediamo sia del tutto estranea allo spirito con cui l'Assemblea Costituente ha voluto dare vita alla regione a statuto speciale ed a quelle a statuto ordinario, la maggioranza si accinge a dar vita a questa regione a statuto speciale. Per questi motivi insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento all'articolo 13?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Si tratta di un emendamento formale che non trova alcuna giustificazione. Il rappresentante della regione è indubbiamente il presidente della giunta regionale. Ciò, del resto, è conforme a quanto è stabilito negli altri statuti regionali. La maggioranza della Commissione, perciò, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Roberti, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti al terzo comma. ten-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

dente a sostituire le parole: « presidente della giunta regionale uscente », con le altre « commissario del Governo della regione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Sono elettori del consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Sono eleggibili al consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, di una delle giunte provinciali, o di sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Ammirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole « di una delle giunte provinciali », con le parole « di un consiglio provinciale ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. A noi sembra che una delle incompatibilità da stabilire in materia elettorale, sia quella tra consigliere provinciale e consigliere regionale, e non soltanto tra consigliere regionale e componente di giunte provinciali. Nelle altre regioni tale incompatibilità è sancita. Non può esservi incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e consigliere regionale. L'ineleggibilità esiste per il consigliere provinciale, poiché la provincia potrà assumere la fisionomia di un ente dipendente dal consiglio regionale. Il complesso di poteri che la regione potrà avere nei confronti della provincia potrà assumere aspetti notevoli. In realtà, non appena entrerà in funzione, il consiglio regionale cercherà di esplicitare una vera e pro-

pria attività di carattere legislativo; i suoi membri, come avviene per le altre regioni, saranno chiamati deputati. Ne ripareremo quando discuteremo delle immunità; però è giusto precisare fin d'ora che l'incompatibilità tra consigliere provinciale e regionale, appare logica, data la diversa e subordinata funzione amministrativa, regolamentare e, se volete, legislativa.

DE MICHELI VITTURI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. L'emendamento da noi presentato si riferisce all'incompatibilità relativa all'elezione a consigliere regionale di un componente di giunte provinciali.

Nel corso della discussione svoltasi in Commissione si era concordato, in un primo tempo, di escludere dall'elezione al consiglio regionale i componenti del consiglio provinciale. Senonché, dopo ripetuti interventi, da parte della maggioranza si è acceduto al desiderio dei consiglieri provinciali delle province di Udine, di Gorizia e di Trieste. In quell'occasione il relatore ha detto con molta chiarezza che evidentemente (e in questo ritengo che si sia lasciato sfuggire un giudizio poco lusinghiero nei confronti delle popolazioni delle province al confine orientale) vi erano pochi uomini a disposizione per ricoprire i vari incarichi, per cui era opportuno limitare i casi di incompatibilità.

I deputati del Movimento sociale italiano ritengono che vi debba essere un certo ricambio, al fine di utilizzare tutte le energie e tutte le forze disponibili nella regione. Pertanto insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole « giunte provinciali » con le parole « consigli provinciali » e di sopprimere le parole « con popolazione superiore a 10.000 abitanti ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BOZZI. Talune delle ragioni che stanno a base dei nostri emendamenti sono state già esposte dai colleghi che sono intervenuti.

La regione è un ente limitato, che ha rapporti diretti con le province, con i comuni, ha possibilità di avvalersi dei loro uffici, ha il dovere o la potestà di assegnare fondi per la vita delle amministrazioni provinciali e comunali, d'incidere con suoi atti sull'ordinamento dei comuni e dei rispettivi uffici. Quindi, un complesso di interessi che s'in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

trecciano; di qui è la ragione dell'allargamento dei casi d'incompatibilità, al fine di porre i consiglieri regionali in una situazione di distacco, di possibilità di valutazioni obiettive delle diverse fattispecie: un'amministrazione il più possibile informata ad un criterio di imparzialità anche per evitare che su singole deliberazioni consiglieri regionali si debbano astenere.

Pertanto, noi proponiamo di sostituire le parole « giunte provinciali » con le parole « consigli provinciali ». Proponiamo infine di sopprimere al terzo comma le parole: « con popolazione superiore a 10 mila abitanti », perché la posizione di sindaco è quella che è sia che si tratti di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, sia che si tratti di un comune più piccolo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. In primo luogo formulo qualche breve osservazione sull'articolo 14. Sono andato a cercare dei precedenti ma non li ho trovati negli altri statuti delle regioni speciali, fatta eccezione per quello della Sardegna, ma in un testo difforme. Appunto a questo proposito, se è possibile, io vorrei qualche cortese chiarimento dal relatore per la maggioranza e dal Governo.

Al primo comma della norma si dice: « Sono elettori del consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione »; al secondo comma: « Sono eleggibili al consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni ». Si stabilisce il requisito previsto dalla Costituzione per essere eleggibili al Parlamento.

Ora, lo statuto regionale sardo è il solo al quale si possa far riferimento in quanto si dice che sono elettori ed eleggibili al consiglio regionale coloro che sono iscritti nelle liste elettorali della regione. Quindi, in Sardegna, bastano 21 anno per essere eletti, mentre per la regione Friuli-Venezia Giulia occorrono 25 anni per essere eletti a consiglieri regionali.

Evidentemente, vi è sfuggita questa discriminazione che avete introdotto fra le due regioni. Se per caso vi è sfuggita, ed io sono un po' malizioso e ne dubito, sapendo con quanta cura avete studiato questi problemi, allora possiamo essere d'accordo per porvi riparo, come, del resto, abbiamo già fatto nel corso della discussione per migliorare il testo del provvedimento. Se invece non vi

è sfuggita, allora francamente vorrei sapere a quale criterio etnico, linguistico, geopolitico avete fatto riferimento. (*Interruzioni al centro*).

L'onorevole Biasutti fa sempre testo, anche a lui è capitato di ritirare suoi emendamenti o di non insistervi, cosa d'altra parte che abbiamo fatto un po' tutti cercando, sia pure da diversi punti di vista, di contribuire a migliorare il testo.

Ecco perché vorrei che l'onorevole relatore per la maggioranza, qualora non si trattasse di una svista, mi spiegasse questa diversa valutazione sulla capacità dei giovani sardi e dei giovani del Friuli-Venezia Giulia. Forse che i primi sono più evoluti? Questo sarebbe un grazioso omaggio all'attuale Presidente della Repubblica, anche se ha superato l'età dei 21 e dei 25 anni. Ma, se non vi sono ragioni di ossequio al Capo dello Stato, che sarebbero particolarmente commoventi da parte di coloro che gli hanno votato ostinatamente contro, perché forse lo ritenevano troppo maturo per la sua altissima funzione, penso che dovremmo tutti insieme uniformare le due norme.

Vi confesso che in proposito non vi è un mio emendamento, per il motivo che ho detto. Sono andato a cercarmi in questa faticosa maratona i precedenti; li ho trovati non molto tempo fa e mi è saltata agli occhi questa che ritengo sia una incongruenza, se non verrà diversamente spiegata.

PRESIDENTE. Vorrebbe allora modificare lo statuto regionale sardo?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Siccome lo statuto sardo è un testo costituzionale, non possiamo in questo momento modificarlo; chiedo invece che venga modificata questa norma della Commissione, per rendere giustizia ai giovani dai 21 ai 25 anni del Friuli-Venezia Giulia, fra i quali penso che vi siano già numerosi aspiranti alla candidatura regionale.

Debbo anche rilevare, sempre a proposito del raffronto con il testo sardo, che nello statuto regionale sardo non vi è ineleggibilità a consigliere regionale per i membri di una delle giunte provinciali. Si vede che in quel momento il problema non era all'attenzione dei costituenti. Ora, se si ritiene di porre il problema, e noi riteniamo che sia giusto porlo, stabiliamo l'ineleggibilità a consigliere regionale come è richiesto nei nostri emendamenti, cioè nei confronti dei consiglieri provinciali e non già nei confronti dei componenti delle giunte provinciali.

Signor ministro, mi permetto di sottoporle questa richiesta del tutto obiettiva, anche perché la qualità di componente di una giunta provinciale è un ufficio che ben difficilmente si ricopre per un quadriennio; per avventura può durare un giorno o una settimana, comunque è connessa con le particolari situazioni politiche che si possono determinare nell'ambito dei consigli provinciali in relazione alla formazione o alla dissoluzione delle giunte provinciali; il che creerebbe una quantità di controversie e anche di posizioni personali sgradevoli. In pratica un consigliere provinciale, prima di accettare di far parte della giunta provinciale, dovrebbe considerare la propria posizione, la propria eventuale legittima aspirazione ad essere eletto consigliere regionale e dovrebbe farlo talora con urgenza, rispetto alle scadenze connesse con il meccanismo delle incompatibilità. Quindi per una ragione di carattere pratico, ma anche per una certa ragione di carattere morale, deve essere sancita l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di consigliere provinciale. Questo è nell'ordine delle cose, per motivi tecnici, per snellire il funzionamento di questi organi, per non accentrare in poche persone la rappresentanza di interessi molteplici. Se invece l'incompatibilità viene ristretta ai componenti delle giunte provinciali, non si raggiungono risultati che erano forse nell'intendimento di chi questa norma ha proposto.

Vi è un altro motivo che è connesso con la particolare situazione delle province in quella regione. Come i colleghi sanno, Trieste non è una provincia e non può essere considerata come tale in questa legge, però Trieste ha un consiglio e una giunta provinciale. Udine in questo momento è provincia, ma sembra destinata nel tempo, secondo il testo in esame e secondo le aspirazioni di una certa parte della maggioranza, ad essere smembrata e dar luogo ad un altro consiglio provinciale. Vi è insomma una situazione tale che l'incompatibilità estesa a tutti i componenti dei consigli provinciali offre determinate garanzie, cosa che non avviene se l'incompatibilità è ristretta ai componenti delle giunte provinciali.

Siamo anche favorevoli al secondo emendamento Bozzi, perché desideriamo anche noi che si stabilisca l'incompatibilità ad essere consiglieri regionali per tutti i sindaci, indipendentemente dal numero degli abitanti dei comuni amministrati. Pensiamo, infatti, che l'ufficio di consigliere regionale e quello di sindaco debbano essere esercitati con la necessaria diligenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14 ?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda la questione relativa all'età minima per l'elettorato passivo, la Commissione ha svolto un lavoro di fusioni di più proposte di legge e quindi non ha avuto alcun motivo di staccarsi dal testo delle proposte stesse. Ora, due delle proposte contenevano questo limite di età. D'altra parte, esso non è sconosciuto negli altri statuti regionali. In quello siciliano, per esempio, è considerato per relazione, in quanto si afferma che le condizioni relative alla eleggibilità saranno contemplate nelle leggi elettorali da emanarsi in rapporto alle leggi sull'elettorato politico.

Di fronte alla difformità dei testi e al parere dei proponenti, ed anche alla logica, la quale richiede, per essere eleggibili, un'età maggiore di quella richiesta per essere elettori, noi restiamo fedeli al testo della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Roberti, che vuole estendere l'incompatibilità ai componenti dei consigli provinciali, si tratta di una condizione che esiste in qualche altro statuto e quindi la Commissione non ha alcun motivo di essere contraria.

È contraria, invece, all'emendamento Bozzi che vorrebbe concepire una incompatibilità nei confronti di sindaci di paesi con popolazione anche inferiore ai 10 mila abitanti, perché pensa che l'impegno per condurre un paese di non grande rilevanza numerica di abitanti non è tale da poter impedire l'assolvimento dei contemporanei doveri nei confronti del consiglio regionale.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo sull'età delle persone eleggibili concorda con il parere della Commissione. Per quanto attiene invece alle incompatibilità, il Governo è favorevole ad evitare che la stessa persona sia chiamata a svolgere due funzioni che possano essere in contrasto. Quindi è favorevole all'emendamento che stabilisce l'incompatibilità con la funzione di consigliere provinciale. Si rimette invece alla Camera per quanto si riferisce al secondo emendamento Bozzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, inteso a sostituire al terzo comma le parole: « di una delle giunte provinciali » con le parole: « di un consiglio provinciale ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

L'emendamento Bozzi, analogo, rimane pertanto assorbito.

Onorevole Bozzi, mantiene il suo secondo emendamento, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Bozzi, inteso a sopprimere, al terzo comma, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 modificato con l'emendamento Roberti testé approvato:

« Sono elettori del consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Sono eleggibili al consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, di un consiglio provinciale, o di sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« I consiglieri regionali rappresentano la intera regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Anche questo è un articolo molto importante, relativamente al quale occorre tenere presenti sia l'esperienza separatistica della Sicilia, sia il modo in cui si sono comportati alcuni deputati altoatesini relativamente alla vertenza, molto importante, sorta tra la regione e lo Stato; tristi esperienze entrambe, che potrebbero ripetersi in altre zone del paese.

Secondo noi, l'articolo 15 deve essere almeno interpretato attraverso la giurisprudenza esistente.

Lo statuto regionale siciliano recita: « I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'assemblea regionale né per le opinioni

espresse nell'esercizio delle loro funzioni ». Direi che esso, affermando la insindacabilità dei consiglieri regionali, sia formulato meglio di questo articolo 15 dello statuto per il Friuli-Venezia Giulia. In proposito, la sentenza dell'Alta Corte siciliana 16-20 marzo 1959 ha tacciato di illegittimità costituzionale l'articolo 64 dello statuto siciliano che prevede per i deputati regionali l'immunità parlamentare; e la Cassazione ha precisato, il 10 dicembre 1949, con sentenza n. 70, che « la norma dell'articolo 68 della Costituzione, riflettente la speciale garanzia dell'immunità per i membri del Parlamento nazionale, non si può estendere per analogia a favore dei deputati delle assemblee regionali sia perché si tratta di disposizione di carattere eccezionale, sia perché nel caso delle dette assemblee regionali mancano i presupposti che giustificano l'immunità accordata a membri delle Camere legislative nazionali ».

Questa sentenza è molto importante ai fini dell'interpretazione della norma che stiamo votando, perché domani non si possa interpretare nel senso che i consiglieri regionali abbiano e godere della immunità parlamentare, che deve ritenersi in qualsiasi modo esclusa.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione ».

TRIPODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Le osservazioni che faremo da questi banchi in merito all'articolo 16 hanno una portata formale ed una portata sostanziale. Sotto il profilo formale, a noi sembra che dare come formula di giuramento ai consiglieri della regione Friuli-Venezia Giulia la seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione », soffra di una incongruenza di fondo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Non saremo noi certo a negare che, in astratto, il bene della regione debba essere inseparabile da quello dello Stato e debba perciò essere uno degli scopi dei consiglieri regionali; ma limitare un giuramento solo a questa finalità, e vedremo poi se praticamente perseguibile, significa presumere che non esistano altri beni cui poter giurare fedeltà, là dove, invece, ne esistono molti altri che il consigliere regionale deve impegnarsi ad osservare, e probabilmente più concreti, giuridicamente certi e politicamente più attuabili di quanto non sia l'oggetto del giuramento proposto.

L'esistenza degli altri istituti verso i quali obbligarsi è provata da documenti regionali già esistenti, e cioè dall'articolo 5 dello statuto della regione siciliana e dall'articolo 6 del regolamento per l'attuazione di esso che, con formula pure criticabilissima, impongono questi diversi termini: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo e di osservare lealmente le leggi dello Stato e della regione e di esercitare le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione siciliana ».

Come da questi testi concernenti la regione siciliana emerge chiaramente, non basta obbligarsi ad esercitare il proprio ufficio « al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione » per esaudire le funzioni giurate di un consigliere regionale. Si sarebbero dovuti prima richiamare altri valori e poi, semmai, aggiungere: « ferma restando l'inseparabilità del bene dello Stato con quello della regione ».

Così, nella formula prevista dall'articolo 16, quella che i giuristi chiamano la « portata garantista » del giuramento è enormemente affievolita, data l'assenza di ogni riferimento concreto alla Costituzione e alle altre leggi dello Stato, e di ogni assenso condizionato al contenuto materiale di essi, inteso quale rigoroso ambito delimitatorio della complessiva attività del giurante.

Ma, a parte la forma, è la sostanza di questo articolo a non potere essere da noi condivisa, poiché essa imposta un problema errato, quello della inseparabilità del bene dello Stato dal bene della regione, mentre il problema esatto è quello non dell'inseparabilità, ma della priorità dello Stato e della subordinazione della regione. Un giuramento che, cumulandosi qui il profilo formale a quello sostanziale, impegni il cittadino italiano investito del mandato regionale solo nei termini dell'inseparabilità dei beni, porta

a presupporre il livellamento, giacché misura col medesimo metro il bene dello Stato ed un presunto bene autonomo della regione, costringendo il primo entro un'assurda affinità con l'ente locale ed eccitando questo sino a pretendere che l'interesse della collettività nazionale, per tenere fede all'inseparabilità, debba anche e sempre scendere a patti con quello dei cittadini della regione.

Anche nella scongiata formula di giuramento si annida dunque una forza eversiva e centrifuga che, anziché stabilire una subordinazione di tutta la vita dell'organo regionale a tutta la vita spirituale, giuridica e politica dello Stato, livella i due enti.

Così com'è stata elaborata, la formula sa di nostalgia dinastica e rivela apertamente la sua ispirazione sabauda. Ai tempi della monarchia si giurava appunto fedeltà « al solo scopo del bene inseparabile del re e della patria ». Ma è chiaro che allora la formula appariva impeccabile perché il re si faceva veramente, nella sua più alta significazione, portatore e realizzatore dei valori politici e delle tradizioni storiche della patria. La coincidenza dei termini ne garantiva l'inseparabilità e così infatti è stato fino a quando la storia non ha perduto la testa. Ma ora la situazione è completamente diversa. Il rapporto comparativo che volete creare è ben altra cosa, ha in sé il germe del dissidio, nasce esso stesso dalla drammatica polemica tra l'unità centrale e l'autonomia locale, tra l'accentramento e il decentramento, tra la nazione e la regione.

I due beni richiamati dalla formula in esame possono quindi venire in contrasto, possono non coincidere, possono separarsi. Ecco quindi la necessità del nostro emendamento che prevede la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, una e indivisibile, e di esercitare il mio ufficio sulla base dei principi della Costituzione, secondo lo statuto della regione ».

A guardare il fondo delle cose, oltre tutto, signor Presidente ed onorevoli colleghi, c'è nella formula proposta dalla Commissione un vizio di verità, il quale comporta poi la nullità inesorabile del giuramento per impossibilità della cosa solennemente giurata. Come è chiaramente dimostrato dai testi di diritto pubblico, il giuramento è una dichiarazione solenne per mezzo della quale taluno intende garantire la sincerità d'una sua promessa o la verità d'una sua affermazione. È possibile che il giuramento dei consiglieri friuliani e giuliani, espresso nella vista for-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

mula, possa garantire tale sincerità e tale verità?

Qui per un attimo si deve attingere a canoni extrapolitici, se vogliamo arrivare a comprendere che cosa sia la verità. Il problema è pesante ed è il medesimo posto da Pilato: *Quid est veritas?*, nel momento in cui gli veniva chiesta la condanna di Gesù. Sono dovuti passare tanti secoli, circa tredici secoli, o almeno così a noi modestamente sembra, perché la più sagace risposta fosse data da un grande filosofo e un grande santo italiano, Tommaso d'Aquino, il quale affermò che la verità è nella coincidenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo.

Applichiamo questa norma all'affermazione chiesta da quel giuramento, e l'affermazione cesserà di essere vera. Infatti non basta giurare che i due citati beni siano inseparabili, quando poi non si potrà agire in conformità. Tutta l'esperienza di questi anni ci ha infatti dimostrato che le assemblee regionali siciliana e valdostana, sarda e altoatesina, hanno tentato spesso di separare quei beni, e non soltanto sotto il profilo finalistico e conclusivo, ma nella fisiologia medesima dei loro atti contingenti e quotidiani.

Basta scorrere la giurisprudenza della cesata Alta Corte siciliana e quella della Corte costituzionale per accorgersi del conflitto fra regione e Stato attraverso limiti non nettamente statuiti e attraverso termini non lealmente accettati; basta ricordare un po' il separatismo sudtirolese o valdostano per capire il resto e il peggio.

Dati gli esempi che le regioni a statuto speciale già esistenti hanno dato di autonomie tutt'altro che proclivi a contenere la libertà delle statuizioni amministrative nell'ambito del decentramento, ma sconfinanti invece in vero e proprio contrasto di competenze e di prerogative spesso rudemente contestate allo Stato, e poiché purtroppo nella regione di cui ci stiamo occupando esistono minoranze che non penso siano più tenere e remissive di quelle dell'Alto Adige, quale mai valore potrà avere il giuramento dei consiglieri di parte slovena i quali non credono proprio per niente al preteso bene inseparabile dello Stato italiano e della loro regione?

È passato il tempo in cui il repubblicano Alberto Mario, eletto deputato di Modica, per non giurare al re si dimise da deputato. Qui non si dimetterà nessuno. Il « vizio di verità » priverà di ogni valore sostanziale un giuramento incardinato sulla inseparabilità dei due beni perché le funzioni che gli sloveni dovranno svolgere nell'assemblea regionale

non possono che obbedire al mandato ricevuto dagli elettori di sovrapporre la regione allo Stato e di sacrificare senza scrupolo gli interessi italiani a quelli jugoslavi.

La storia parlamentare serve ad illuminarci su molte cose. Nel 1873 Felice Cavallotti, anch'egli ruggente repubblicano, ma meno fanatico di Alberto Mario in punto d'onestà e di coscienza, eletto deputato fu chiamato a giurare; il giorno prima si fece intervistare dai giornalisti e disse e dimostrò che il giuramento politico era privo di qualsiasi valore ed efficacia e restava un'inutile formalità. L'indomani giurò la formula regia, ma confermando le dichiarazioni dell'intervista. Dal seggio presidenziale della Camera il Presidente Farini gli ricordò allora che la sua posizione era delicata, essendo egli anche uomo d'onore. Cavallotti rispose che del suo onore intendeva dar conto soltanto ai suoi elettori.

Ebbene, onorevoli colleghi, applicate una risposta di tal genere ai consiglieri regionali allogeni del Friuli-Venezia Giulia, allorché, giurando con riserva mentale su quella formula, intenderanno, della legge dell'onore, rispondere solo ai loro elettori di parte slovena e avrete cercato di conciliare l'inconciliabile. È ovvio che gli elettori sloveni abbiano impegnato l'onore dei loro rappresentanti sull'adempimento di uffici che separano il bene del nostro Stato dai loro beni. A che serve dunque farli giurare in quel modo? O, peggio, non vi accorgete che il modo può essere comodo dato che l'assurdo livellamento dei due beni li autorizza a non rispettare la priorità costituzionale dello Stato italiano?

Giuridicamente questa figura di giuramento ha la caratteristica del giuramento promissorio. Ma, dovendo poi tradursi in leggi che regolino le 14 materie oggetto dell'articolo 4, e delle quali l'altra notte abbiamo, tutti noi deputati del Movimento sociale italiano, insistito nel dimostrare l'inconciliabilità con i corrispondenti poteri dello Stato, prometterà l'impossibile.

È poiché il giuramento rappresenta la forma estrema di garanzia che l'ordinamento giuridico prevede per la stabilità dell'ente regionale che andiamo a creare, tanto da investire anche la sfera morale del giurante, l'ente nasce asfittico, instabile, privo di garantigie impegnative da parte degli uomini politici che ne dovranno rispondere alla nazione.

Tanto più grave ci sembra il caso in quanto questa nostra Repubblica, questo nostro Stato ormai da anni affidato ad un partito che non solo dichiara di essere cattolico, ma che al cattolicesimo vuole informare la

sua stessa formula programmatica, regola i suoi problemi trascendenti sui patti lateranensi, confermati dall'articolo 7 della Costituzione, e perciò riconosce quanto è statuito nell'articolo 1 del trattato con la Santa Sede circa la religione cattolica che è la sola religione dello Stato e nell'articolo 1 del Concordato che impegna lo Stato ad impedire in Roma tutto quello che può contrastarne il carattere sacro.

Dunque, allorché la Repubblica italiana chiede ai suoi consiglieri regionali atti solenni che ne toccano la coscienza, non può non avere, dell'atto e della sanzione, il concetto che la religione cattolica consacra. Deve perciò preoccuparsi se, al posto degli 8 milioni di baionette che non ha più voluto, abbiano a restarle 8 milioni di spergiuori! Perché è ovvio che, facendo essa stessa giurare cose che sa già non si possono mantenere, viene a sancire, con la diffusa prassi, un autentico diritto allo spergiuoro.

Mi direte che, laicizzato ormai il giuramento, e visti gli articoli 3 e 24 della Costituzione, non sia più possibile pretendere, nello Stato italiano, un giuramento di fronte a Dio. Ma l'obiezione è inesatta perché nel nostro diritto esiste il giuramento assertorio che, all'articolo 238 del codice di procedura civile per le parti e all'articolo 449 del codice penale per i testimoni, fa esplicito riferimento a un Dio trascendente, e questo Dio, data la religione cattolica dello Stato che ha la paternità dei codici, non può che essere lo stesso che condanna lo spergiuoro e certo non benedice gli uomini politici che, detenendo nel suo abusato nome il potere, così allegramente lo favoriscono.

Tutto questo non può non creare preoccupazioni e inquietudini, oltreché giuridiche e politiche, anche morali.

Sorge infine un altro interrogativo. L'articolo 16 si limita a stabilire quell'imbroglio di giuramento che abbiamo visto. Ma, dato l'equivoco sulla priorità o l'agguagliamento, chi è il destinatario della dichiarazione? E chi è il destinatario del giuramento? Lo Stato o la regione?

Se direte che si giura a favore di entrambi, li avrete messi sullo stesso piano e vi resterà tra le mani la più aggrovigliata matassa dei conseguenti diritti che la regione, così ipotizzata a carattere federalistico, verrebbe a pretendere. Se direte che si giura ferma restando la preminenza dello Stato, sia sotto il profilo politico sia sotto quello giuridico e costituzionale, dovrete mutare formula e accettare il nostro emendamento.

Non potete sfuggire a questa dialettica, giacché non è più il tempo in cui le figure del destinatario della dichiarazione e del destinatario del giuramento coincidevano. Il re personificava in se stesso tanto chi riceveva la dichiarazione quanto colui al quale il giuramento era destinato. Ma ora che la spersonalizzazione del pubblico potere ha scisso la destinazione unitaria della dichiarazione e del giuramento, cerchiamo di evitare che alla scissione faccia seguito la contrapposizione di una regione presente e immanente ad uno Stato assente e trascendente, cosicché il giuramento assicuri e tuteli più le faccende della prima che la missione del secondo.

Anche per questo abbiamo più sopra parlato di affievolita portata garantista di questo strumento solenne, sganciato com'è dal contenuto materiale della Costituzione italiana.

Ciò è molto sorprendente in quanto, mentre le norme di attuazione dello statuto siciliano si sono almeno preoccupate di chiedere ai deputati regionali, tutti italiani di sangue e di lingua, un'esplicita professione di fede non soltanto nella Repubblica italiana, ma anche nel suo capo e l'incondizionata osservanza tanto delle leggi della regione quanto di quelle dello Stato, le norme in formazione per la regione Friuli-Venezia Giulia viceversa escludono dalla formula del giuramento ogni richiamo alla Costituzione, parlano genericamente di una Repubblica che nemmeno qualificano come italiana, omettono di confermarne l'unità e l'indivisibilità, e proprio nei confronti di una regione a gruppi etnici misti, tra i quali possono sorgere problemi di lealtà verso lo Stato italiano soprattutto per le interessate interferenze straniere di una potenza confinante.

Per questi motivi abbiamo proposto la nostra emendata formula di giuramento, la quale fa esplicito riferimento alla Costituzione, anzi intende mediare la fiducia della nazione nella Costituzione, e solo subordinatamente ad essa tollerare la regione, formula tanto più necessaria in quanto estremamente polemica è in Italia la posizione delle regioni di confine verso lo Stato, e vaghe le norme che ne limitano le funzioni, e labili le autorità e le possibilità di controllo e di sanzione.

Riaffermiamo dunque che la portata garantista del giuramento debba ancorarsi alla Costituzione, in modo che il consigliere regionale riconosca come base della propria attività politica e come limiti di essa non un generico e non meglio definito e in ogni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

caso assurdo « bene inseparabile dello Stato e della regione », bensì i valori fondamentali del primo, quali emergono dalla Costituzione, e ai quali vanno subordinati gli interessi della seconda.

Così come la maggioranza della Commissione parlamentare lo propone, il giuramento nemmeno stabilisce una linea di condotta per i consiglieri regionali, ma serba un carattere soltanto negativo, perché si limita a stabilire ciò che il consigliere regionale deve astenersi dal fare; egli deve cioè evitare tutto ciò che può comunque urtare contro il bene inseparabile della regione e dello Stato.

È invece necessario dare un contenuto positivo e nello stesso tempo più ampio al giuramento, impegnando i consiglieri regionali ad un comportamento attivo, qual è quello che emerge dalla giurata fedeltà alla Costituzione e ai valori che stanno a fondamento dell'ordinamento statale italiano. Per altro il nostro emendamento non è innovativo poiché ha i suoi naturali presupposti nell'articolo 54 della Costituzione e nei doveri che ne discendono, ignorati dalla proposta formula dell'articolo 16 e da noi richiamati. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Ammirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri regionali prestano singolarmente giuramento, secondo la seguente formula:

“ Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, una e indivisibile, e di esercitare il mio ufficio sulla base dei principi della Costituzione, secondo lo statuto della regione ” ».

ROMUALDI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Da quanto è stato affermato nel dotto intervento dell'amico Tripodi, è chiaro che si poneva la necessità della presentazione di un emendamento che rendesse più vincolante l'impegno assunto con il giuramento dai consiglieri regionali.

Non ho partecipato, per impegni ugualmente parlamentari, alle lunghe e battagliere sedute della settimana scorsa, ma non vi è

dubbio che quanto si è venuto svolgendo in questi ultimi giorni alla Camera ha dimostrato in modo anche più chiaro l'importanza di questo dibattito, e quindi la necessità che da parte di un gruppo politico si impegnasse il Parlamento a discutere più in profondità, più a lungo e più ampiamente su questo importante problema. È ormai chiara per tutti, cioè, la necessità che si impedisse, attraverso un doveroso impegno, come quello che in effetti vi è stato da parte nostra, di arrivare all'approvazione di questo provvedimento di legge, alla creazione di questa regione a statuto speciale, nei tempi, nei modi, con le norme con i quali vi si voleva arrivare. In realtà è stato dimostrato quanto il disegno di legge avesse bisogno di essere emendato, migliorato. Infatti, se questa regione deve necessariamente nascere, almeno non nasca per un colpo di maggioranza, ma attraverso una discussione larga ed approfondita, che ne renda meno incongruente la strutturazione sostanziale e formale.

A proposito dell'emendamento all'articolo 16, devo dire che, se fossi stato presente ed avessi partecipato ai lavori preparatori degli emendamenti del mio gruppo, avrei proposto in primo luogo la soppressione dello stesso articolo 16. Mi sono chiesto infatti — e ancora me lo chiedo — per quale motivo in questa nostra Repubblica debbano giurare soltanto i consiglieri regionali. Non giura nessuno: non giurano i senatori, non giurano i deputati, non giurano i consiglieri provinciali, né quelli comunali. Ho l'impressione che quando il costituente propose (e mi pare che la prima volta lo abbia fatto per la regione siciliana) di far giurare i consiglieri regionali, per lo meno ipotizzasse la possibilità di un conflitto fra la regione e lo Stato; un conflitto, secondo me, non soltanto di carattere amministrativo, ma di natura squisitamente politica. In sostanza, nel pensiero del costituente, le regioni venivano giudicate e valutate diversamente dagli altri enti amministrativi di carattere pubblico destinati a meglio assolvere talune funzioni dello Stato. Nel prevedere che i consiglieri regionali giurassero, vi è già, a mio avviso, la volontà e insieme la preoccupazione di creare, attraverso l'istituto regionale, degli staterelli dentro lo Stato italiano, dei piccoli governi, dei parlamentini, come è già stato detto più volte, e concretamente dimostrato in quest'aula nel corso dell'attuale dibattito.

È proprio per impedire anche soltanto l'ipotesi di un conflitto fra la regione e lo Stato che io avrei voluto che si eliminasse

questa formalità del giuramento. Parlo di formalità perché purtroppo l'esperienza ci insegna che i giuramenti (almeno quelli di natura pubblica) non vincolano eccessivamente alcuno; formalità perché, così come è ora formulato l'articolo 16, il solo impegno che si assume giurando è quello di considerare la regione prima dello Stato, nel senso di un'entità che può essergli contrapposta, come un bene che, nello stesso momento in cui è detto indivisibile da quello dello Stato, non soltanto può essere — almeno in ipotesi — separato da esso, ma ne è separato di fatto fin dal suo nascere. Ma poiché non è assolutamente possibile modificare quello che si è già deliberato e da tempo, cioè non si possono abolire né modificare gli statuti delle regioni che già esistono, occorre uniformarci, e quindi limitarci a cercare di formulare diversamente l'articolo 16, che per altro, ripetiamo, avremmo volentieri visto soppresso, anche perché, per il numero che porta, evoca un altro articolo 16, quello del trattato di pace, che è, starei per dire, la glorificazione della violazione del giuramento prestato al proprio paese ed al proprio Stato.

Ma vediamo dunque, in questa male accetta realtà, che cosa è chiamato a giurare il nostro povero consigliere regionale. Egli, secondo la formulazione usata dall'articolo 16 ed illustrata dall'onorevole Tripodi, è chiamato a giurare, non si sa bene nelle mani di chi, « di essere fedele alla Repubblica e di esercitare l'ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione ». Il nostro emendamento vuole invece che il giuramento riguardi la Repubblica italiana, una e indivisibile, e impegni ogni consigliere a esercitare l'ufficio « sulla base dei principi della Costituzione, secondo lo statuto della regione ».

La formulazione dell'articolo 16, così come è, sembra molto semplice e completa. Si parla di fedeltà alla Repubblica mentre si afferma la validità del bene inseparabile dello Stato e della regione. Debbo ripetere che fin dal suo nascere c'era — e lo dimostra proprio questa stessa formula di giuramento — l'idea che una certa contrapposizione potesse esservi. Sta di fatto che un giuramento così formulato porrebbe in ogni momento, in ogni circostanza il nostro consigliere regionale nella difficile, nella dura necessità di scegliere; o comunque di cercar di interpretare, di capire, di avere una sua particolare coscienza di questa indivisibilità dei due beni. E poiché sappiamo benissimo, sulla base della nostra stessa storia recente, che se pur solenne-

mente formulati, se pur rappresentati da valori più sostanziali, più tradizionalmente provati e più prestigiosi, questi beni sono apparsi a tutti separabili, al punto che ad un certo momento, per il cittadino italiano, venne la necessità di scegliere, noi abbiamo il dovere di chiederci se sia veramente facile rendersi conto di come e quando questi due beni siano inseparabili o lo diventino.

Ad un certo momento della nostra storia recente apparve, infatti, ad alcuni cittadini che il bene del re e della patria non fossero più la stessa cosa, fossero al contrario due beni separabili. E nessuno mi può dire che nelle diverse posizioni che si assunsero in quel determinato momento storico dall'una e dall'altra parte vi fosse la coscienza della inseparabilità di questi beni, o non piuttosto il dovere di una scelta politica proprio perché questi beni, anche se per avventura non lo fossero sostanzialmente stati, apparivano ormai separabili e già separati di fatto.

Ecco perché noi riteniamo estremamente pericoloso questo sistema di ragionare del nostro legislatore. Noi vorremmo che i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia, come ogni altro cittadino italiano, non fossero mai posti nella condizione di dover scegliere, nei momenti difficili, fra il bene dello Stato ed il bene di una qualsiasi altra pubblica entità. Ciò spiega perché noi pensiamo che giurare fedeltà allo Stato sia la sola corretta e buona maniera per giurare fedeltà alla regione; che nell'impegnarsi a fare il bene dello Stato si faccia di fatto, ci si impegni di fatto a fare il bene della regione, come si fa quello dei comuni, delle province o di qualsiasi altro organo che faccia parte dell'ossatura amministrativa, politica e giuridica dello Stato.

Se questo non basta, se occorre un giuramento diverso, un impegno diverso, è evidente che non si tratta di un bene solo e che vi è un bene che può essere separato o può essere ritenuto separato dal bene dello Stato. Per me basta giurare fedeltà allo Stato per servire la regione, a meno che la regione non sia una cosa diversa da quella che si vorrebbe far credere, anche dai suoi sostenitori, cioè non un organo dello Stato, come si dice, ma qualche cosa che è fuori della vita, della funzione e della matrice giuridica, politica, morale dello Stato.

Questo spiega, in gran parte, la formulazione del nostro emendamento, che appunto stabilendo l'unità indivisibile della Repubblica italiana, quindi dello Stato italiano, dichiara di per sé sufficientemente garantiti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

i valori, i principî che debbono essere presenti al consigliere regionale nell'esercizio della sua attività. In questo nostro emendamento abbiamo aggiunto alla parola « Repubblica » la parola « italiana ». Non a caso: per maggiore correttezza di dizione e anche per maggiore garanzia che l'oggetto di questo giuramento non possa essere scambiato. Così è detto nel giuramento che prestano i consiglieri regionali siciliani, così credo sia detto nel giuramento che prestano i consiglieri regionali della Valle d'Aosta e quelli del Trentino-Alto Adige; così deve essere detto, credo che tutti siamo d'accordo, onorevoli colleghi, nel giuramento relativo alla costituenda regione Friuli-Venezia Giulia.

Dobbiamo confessarvi che, se invece del Friuli-Venezia Giulia si fosse ad esempio trattato della regione toscana, della regione emiliana, di quella della Marche o del Lazio, forse questa omissione ci sarebbe sfuggita; ma trattandosi di una regione di confine, di una regione i cui limiti sono ancora oggi politicamente, sullo stesso piano territoriale, così confusi e così crudeli, crediamo che sia indispensabile aggiungere la parola « italiana ». E ciò anche perché, continuando a leggere il grosso fascicolo degli emendamenti, se ne incontrano alcuni, presentati dai comunisti a tutela delle minoranze linguistiche, a difesa dei caratteri e degli interessi particolari di certi gruppi etnici (in favore dei quali si chiede una serie infinita di provvedimenti, di condizioni di privilegio, di tutele) che potrebbero anche insospettire, facendo sorgere il dubbio che qualcuno, giurando, giurasse fedeltà non a questa, ma ad un'altra repubblica, la Repubblica federativa jugoslava, alla quale i nostri colleghi comunisti e socialisti sono molto vicini per ragioni di comuni ideali, di comuni principî, di comune dottrina, e alla quale hanno dimostrato di essere purtroppo molto vicini anche nel corso di discussioni pericolose, come quando si trattava di definire i confini della nostra patria.

Se questo è vero, come è vero, abbiamo, ad esempio, il diritto di chiedere ai consiglieri regionali del partito dell'onorevole Togliatti, che voleva barattare Gorizia, di precisare a quale repubblica giurino fedeltà nel momento in cui assumono il loro incarico. Ed è bene chiedere ciò anche ai socialisti, che sembrano avere — se dobbiamo credere a certe affermazioni dell'onorevole Ferri — largamente superato persino l'impegno morale, politico, giuridico che il popolo italiano accese su quei territori con il doloroso e glorioso concorso dato al conflitto 1915-18.

Quindi Repubblica italiana, giuramento di fedeltà a questo nostro Stato italiano, come affermazione di unità territoriale, giuridica, morale, che non vorremmo fosse minacciata in alcun modo dalla costituzione di enti che dovrebbero rendere più agile la dinamica dello Stato, ma che invece, sia pure soltanto in potenza, sono delle piccole fratture, delle rotture, dei punti di debolezza di quella vera unità indivisibile che deve essere, che non può non essere la forza concreta, sostanziale del nostro Stato e la sola grande possibilità che il nostro popolo ha di affrontare serenamente il non facile compito dell'assolvimento dei suoi doveri e della difesa dei suoi interessi nei difficili tempi che verranno. Riteniamo necessario, come giustamente ha fatto osservare l'onorevole Tripodi, che, se si deve giurare, si giuri almeno in maniera chiara, senza possibilità di equivoci, e si richiami quindi nella formula l'atto fondamentale dello Stato italiano (la Costituzione), nel cui ambito nel cui spirito deve vivere lo statuto della regione e devono esercitare le loro funzioni i consiglieri regionali.

Questo è il motivo del nostro emendamento, il cui valore credo non possa sfuggire nemmeno agli uomini della maggioranza (parlo soprattutto dei colleghi della democrazia cristiana), i quali non possono non avere — come noi abbiamo — la seria preoccupazione che una cattiva formulazione dello statuto di questa regione possa aggravare di fatto le già molte difficoltà che fin dal suo sorgere sembrano contribuire a rendere più travagliata la vita di queste province, di queste nostre terre, i cui molti problemi, i cui delicati interessi essi, i colleghi democristiani, credono di difendere attraverso la creazione dell'istituto regionale. Tali interessi e problemi, indubbiamente, potrebbero essere ancor più gravemente minacciati se noi, oltre a creare questa regione, la creassimo male, la facessimo senza tener presenti tutti i pericoli, anche minimi, che possono essere contenuti nelle eattive formule statutarie.

Penso che il nostro emendamento, dovendosi giurare, contenga la sola formula che permetta di giurare senza creare, sia pure in ipotesi soltanto, per ora, la possibilità di un contrasto, di un urto di interessi tra Stato e regione, o addirittura, sia pure sempre in ipotesi, la possibilità di una rivolta della regione nei confronti dello Stato, nei confronti della Repubblica italiana. Purtroppo noi abbiamo nella regione Trentino-Alto Adige un esempio gravissimo, che tuttavia pare non servire a nulla. Quando essa fu costituita,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

quando per essa si escogitarono le tutele, le garanzie che si dovevano concedere alle minoranze italiane di lingua tedesca, nessuno certo pensava — io credo — a quello che sarebbe successo poi. Ora, l'esperienza del Trentino-Alto Adige, pesante e dolorosa com'è, avrebbe dovuto — secondo il mio modesto avviso — insegnarci qualcosa, avrebbe dovuto per lo meno insegnarci ad essere più prudenti, più accorti, più attenti. E qualcosa avrebbe dovuto insegnare addirittura anche a coloro che vogliono continuare su questo cammino di divisione del nostro paese in altrettante regioni a statuto speciale o a statuto normale. Avrebbe dovuto suggerire una più accurata formulazione degli impegni, una più chiara stesura degli articoli statutari, l'accortezza di eliminare formalmente ogni appiglio per impedire ogni critica valida a tutti coloro che la regione vogliono per altri motivi dai nostri, e cioè non certamente per difendere gli interessi o i beni inseparabili della regione e dello Stato, ma, al contrario, per creare altri strumenti di disunione, di disordine, di conflitto nell'interno della regione stessa, tra le regioni fra loro e tra le popolazioni italiane e lo Stato.

Mi auguro che il vero, autentico bene per la regione e per lo Stato possa nascere anche da una formulazione del giuramento più precisa e chiara di questa vostra. Vorrei che la formula del giuramento non potesse indurre in tentazione alcuno, non obbligasse cioè alcuno a scegliere o a giudicare se il bene dello Stato sia uno solo, o se vi siano due beni in due corpi, come parrebbe dalla dizione dell'articolo 16. Con questo nostro emendamento invitiamo pertanto gli onorevoli colleghi a volere tale dizione sostanzialmente modificare.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dopo gli ampi ed appassionati interventi degli onorevoli Tripodi e Romualdi, sarà sufficiente qualche brevissima osservazione. Credo di indovinare che il signor ministro si starà apprestando a dirci che stiamo tentando di complicare una faccenda semplice. Ma una volta tanto, o una volta di più, debbo invece osservare che il problema di cui ci stiamo occupando piuttosto ampiamente è un problema grave, giacché esso è connesso, più degli altri che abbiamo esaminato, con la natura della regione che si vuole istituire.

Poco fa l'onorevole Romualdi si chiedeva come mai debbano giurare i consiglieri re-

gionali e non lo debbano, invece, i deputati ed i senatori della Repubblica. La spiegazione di ciò è in quello che accadde a questo riguardo nell'Assemblea Costituente quando essa ebbe a discutere l'articolo 54 della nostra Costituzione. Vi fu infatti, in quella sede, chi propose il giuramento di fedeltà alla Repubblica per noi parlamentari, ma vi fu in pari tempo chi, soprattutto da sinistra, parlò invece del giuramento come di una istituzione medioevale che doveva essere abbandonata, e addirittura chi, sempre da sinistra, tentò non già di inserire una formula relativa al giuramento, ma una formula relativa all'antigiuramento, cioè alla facoltà o al diritto di resistere allo Stato e non già al dovere di essergli fedele.

Fu cioè proposto il seguente comma aggiuntivo: « Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino ». Per fortuna il buonsenso della maggioranza dei costituenti prevalse e tale formula venne respinta; ma, come sempre avviene — diciamo senza scandalo — là dove la politica prevale sul diritto e sul buonsenso, si volle in qualche modo concedere qualche cosa a chi quella formula aveva proposto. In sostanza si disse: esentiamo deputati e senatori dal prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e in compenso noi di sinistra rinunciamo a rivendicare nel testo costituzionale il diritto alla ribellione nei confronti della Repubblica e dello Stato. Un diritto, d'altra parte, che l'onorevole Nenni in un suo molto recente intervento ha rivendicato, non più costituzionalmente, ma politicamente, quando ha detto: noi siamo decisi nell'affermare che il sistema democratico debba essere mantenuto in piedi; però riteniamo di ricordare a voi, signori degli altri settori della maggioranza, che si tratta di un diritto e di un dovere a carattere di reciprocità: se dall'alto si violano determinate norme, noi riteniamo che dal basso si possano violare determinate norme e che, quindi, l'insurrezione nei confronti dei poteri costituiti sia lecita. L'onorevole Nenni l'ha detto, in questo modo ed in tale senso, nei confronti di un Governo e di una maggioranza di centro-sinistra di cui fa parte, ma permettemi di ricordare che l'onorevole Nenni l'aveva detto; in altro modo e nello stesso senso, nel 1960, quando venne in questa aula ad affermare che, se il Parlamento sbaglia, la piazza può correggere il Parlamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Pertanto, la formula del giuramento che è stata inserita in questo statuto regionale e negli altri statuti regionali non vi è stata certamente inserita in ossequio ad una volontà politica o ad un indirizzo costituzionale che siano prevalsi in questo dopoguerra. Dobbiamo andare a cercare un altro motivo per cui la formula del giuramento appare negli statuti regionali, e l'altro motivo è individuabile in linea obiettiva (e dovete convenire che tale ricerca è abbastanza interessante) quando si prenda in esame il solo statuto regionale che dalla volontà del costituente è stato modificato abbastanza ampiamente nei riguardi del testo che in precedenza era stato approvato. Alludo allo statuto regionale della Valle d'Aosta.

Lo statuto della Valle d'Aosta, nel testo approvato dalla Costituente con legge costituzionale n. 4, parla del giuramento così come ne parlano gli statuti della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna: negli statuti del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e della Sardegna se ne parla all'articolo 23, in quello della Sicilia se ne parla all'articolo 5. Ma il primo testo dello statuto della Valle d'Aosta, che fu approvato con decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1945 e che rappresenta quindi, in ordine di tempo, il primo testo di statuto di regione ad autonomia speciale in Italia, non contemplava questa formula di giuramento. E si trattava d'una regione mistilingue, d'una regione di confine, nel cui statuto la formula del giuramento di fedeltà poteva essere obiettivamente suggerita da considerazioni di carattere nazionale.

Dove appare per la prima volta nel dopoguerra la formula del giuramento? Appare in Sicilia, nell'articolo 5 dello statuto regionale, che fu soltanto recepito dalla Costituente e non fu modificato. Si dice in quell'articolo: « I deputati, » (si chiamano deputati, non consiglieri; direte che è un'osservazione formale, ma voi sapete che non è una osservazione formale, bensì un dato sostanziale di notevole importanza) « prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della regione ». Dallo statuto siciliano questa norma è stata trasferita alla lettera nello statuto della Valle d'Aosta (modificato nei confronti del primo testo approvato con decreto luogotenenziale) e negli altri statuti speciali. Cioè la Costituente ha recepito, in ordine alla formula del giuramento, una volontà politica e non giuridica, volontà politica che

fu alla base della formulazione dello statuto siciliano a proposito di questa norma e di tutte le altre.

Da quale volontà politica nacque nel 1946 il primo testo, poi recepito dalla Costituente, dello statuto per la regione siciliana? Da una volontà politica che a quella regione a statuto speciale attribuiva, nel quadro dello Stato italiano, una funzione molto diversa da quella politicamente e costituzionalmente attribuita alle altre regioni a statuto speciale o a statuto ordinario dalla volontà politica della Costituente e dalla volontà politica delle Assemblee legislative di questo dopoguerra. In altri e più chiari termini, la formula del giuramento, che fu per la prima volta recepita nello statuto regionale siciliano ed è stata estesa poi agli altri statuti regionali, non è una formula adeguata alla regione quale i sostenitori dell'ente regione dichiarano di volerla. Se voi volete, come il ministro ha spesso detto di volere, la regione quale organo di decentramento nell'unità della Repubblica italiana, non potete adottare una formula che, ripresa dallo statuto regionale siciliano e in precedenza dallo statuto albertino per ben altri rapporti, dà luogo a una situazione di rapporti tra Stato e regione che è propria di uno Stato federale, ma non è assolutamente propria di uno Stato unitario.

Quando si parla del bene inseparabile dello Stato e della regione, si stabilisce con questa formula un rapporto fra Stato e regione che non è quello da voi voluto, ma il rapporto che può esistere in uno Stato federale. È una formula che pone lo Stato e la regione sullo stesso piano, non è quindi una formula adeguata allo scopo.

Per la Sicilia, nel 1946, si trattava di impedire che da un tentativo di trasformazione dello Stato italiano in uno Stato federale si passasse addirittura ad un tentativo di distacco della regione siciliana dallo Stato italiano; che questa considerazione abbia suggerito a coloro che diedero luogo a quello statuto di chiamare deputati i consiglieri e di inserire un giuramento con una formula che desse alla regione una dignità pari a quella dello Stato, è stata una iattura connessa con la situazione di allora. Ma oggi, a sedici anni di distanza dalla formulazione dello statuto regionale siciliano, errori di questo genere non credo se ne possano commettere: anche perché, in linea di fatto, questa formula di giuramento è contraddetta dal complesso di questo progetto di statuto regionale. All'articolo 16 si parla di bene inseparabile dello Stato e della regione. In successivi articoli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

si parla dei controlli politici e amministrativi sulla regione e della possibilità di scioglimento del consiglio regionale per motivi, fra l'altro, di sicurezza nazionale, cioè dello Stato. Si parla, nei successivi articoli, di casi di estrema importanza e gravità sotto il profilo amministrativo, politico e costituzionale e della sicurezza dello Stato; e se ne parla in termini tali da rendere evidentissimo che il bene della regione, in taluni casi di fondo, non solo è separabile dal bene dello Stato, ma che il bene dello Stato prevale in senso assoluto su quello della regione. Tanto è vero che arbitro dell'eventuale scioglimento del consiglio regionale è il Governo della nazione, senza alcuna possibilità da parte degli organi regionali di opporsi alla decisione che possa essere presa del medesimo.

Per queste considerazioni, per le considerazioni politiche e nazionali precedentemente svolte, noi chiediamo che questo testo sia sostituito con un testo che hanno redatto gli stessi estensori di questo statuto. La formula del giuramento che noi proponiamo è ripresa, infatti, dall'articolo 1 del progetto, dove si afferma che « il Friuli-Venezia Giulia è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione ».

Noi proponiamo pertanto di sostituire ad una formula di giuramento equivoca, anti-giuridica e antinazionale un'altra formula, ripresa dall'articolo 1 del progetto di statuto e che meglio garantisce la tutela degli interessi dello Stato italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Roberti?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione ritiene che debba essere mantenuto il proprio testo, per le ragioni che ora esporrò.

Va innanzi tutto osservato che, come più volte ho ricordato, stiamo assolvendo al compito di creare l'ultima regione a statuto speciale. Non vi sono, quindi, validi motivi per distaccarsi da formule legislative le quali, sebbene possano apparire per qualche parte imprecise, rappresentano tuttavia il frutto di un'esperienza giuridica ormai consolidata e conosciuta; un diverso comportamento lascerebbe perplesso l'interprete, che dovrebbe giustificare le ragioni per le quali, a distanza di tempo, per l'ultima regione a statuto speciale sia stata modificata una formula ritenuta invece idonea per le precedenti.

D'altra parte, non si possono considerare validi i motivi addotti a giustificazione della

proposta di modificare la formula del giuramento. Si afferma che questa formula porrebbe sullo stesso piano lo Stato e la regione, ma non vi è dubbio che, pur essendo oggetto del giuramento il bene inseparabile della Repubblica e della regione, ad uno di questi enti è riconosciuto carattere di preminenza e la sfera di attività dell'altro organo, ossia della regione, è considerata nell'ambito dell'ente principale. Può esservi, quindi, questo « bene inseparabile » soltanto quando la regione resti nei limiti assegnati dalle leggi alla sua attività; in caso contrario non esiste più un bene da tutelare, perché si esorbita dalla legittima attività dell'organismo regionale.

Non è quindi possibile, sul piano della legittimità, un contrasto fra Stato e regione, appunto perché l'attività dell'organo minore, per essere legittima e per essere quindi considerata bene tutelabile, deve rimanere nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Ora, in più articoli dello statuto, a cominciare dal preambolo ricordato dall'onorevole Almirante, sono posti alla regione limiti di carattere generale che la collocano nell'ambito dell'ordinamento statale, e non contro di esso. Devono essere in particolare tenuti presenti gli articoli 4 e 5, riguardanti in modo particolare l'estrinsecazione della massima attività regionale, quella legislativa, in ordine all'esercizio della quale vi è l'obbligo del rispetto di determinati principi, che sono i principi generali attinenti alla vita dello Stato, in cui la regione si inserisce. È quindi evidente che l'attività della regione, e conseguentemente il bene legittimo della regione, possono svolgersi soltanto nel quadro della vita e del bene della nazione. Non può dunque profilarsi un contrasto sul piano giuridico, e pertanto nemmeno sul piano morale.

Per queste considerazioni mi dichiaro contrario all'emendamento Roberti ed insisto sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Romualdi, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROMUALDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo dell'articolo 16:

« Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri regionali prestano

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

singolarmente giuramento, secondo la seguente formula:

Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, una e indivisibile, e di esercitare il mio ufficio sulla base dei principî della Costituzione, secondo lo statuto della regione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con la elezione del presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del consiglio.

L'elezione del presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cardonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccich, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con la elezione del presidente, di vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del consiglio ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. La dizione dell'articolo nel testo della Commissione, che parla di « due vicepresidenti », ci sembra troppo vincolante. Perciò proponiamo di parlare genericamente di « vicepresidenti », anche per lasciare alla minoranza assembleare del consiglio regionale la possibilità di avere una rappresentanza nel consiglio di presidenza, come è consentito dal regolamento della Camera e da quello del Senato.

Con la formula da noi proposta, che parla genericamente di « vicepresidenti », questi possono essere tre, oppure anche uno solo. Con la formula della Commissione, la distri-

buzione delle cariche potrebbe anche derivare da un accordo politico tra due partiti, schiacciando la possibilità di rappresentanza della minoranza.

Vorrei poi rilevare che in sostanza, con questo articolo, si autorizza la costituzione di uffici del consiglio regionale di una imponenza notevole. Perciò il costo diventerà pesante per il bilancio regionale. I colleghi friulani e giuliani dovrebbero rendersi conto di quel che spendono le altre regioni, sia al livello dei deputati regionali, sia al livello dei servizi dell'ufficio di presidenza. Ritengo che il presidente dell'assemblea siciliana abbia un trattamento economico che, se non è pari, forse supera quello del Presidente della Camera dei deputati. Inoltre il presidente della regione ritengo raggiunga gli emolumenti del Presidente della Repubblica.

L'onorevole Rocchetti ha affermato che è bene non toccare i precedenti e adeguarsi ad essi. Ora, i colleghi friulani e giuliani devono sapere che se la regione avrà 7 miliardi di entrate, vi potrà anche essere un quinto di uscite per il solo mantenimento dei servizi del consiglio regionale. Si concederanno mutui trentacinquennali senza interessi (cosa che il Parlamento nazionale non ha) per gli appartamenti ai deputati regionali, si predisporrà tutta una serie di provvidenze personali per i consiglieri regionali: è un fatto scandaloso e vergognoso che ciò avvenga in Italia. Nessuno ne ha parlato, perché si ritiene di non intervenire nei fatti delle assemblee regionali. Vorrei che anche i deputati socialisti e comunisti parlassero di ciò che avviene nell'Assemblea regionale siciliana. È qualcosa di semplicemente scandaloso e vergognoso, ripeto. Volete che si ripeta nella regione Friuli-Venezia Giulia? Accomodatevi pure! Il bilancio dell'assemblea siciliana ha raggiunto la somma di 1.500 milioni e lì si tratta di 90 deputati; qui se ne prevedono 60-70. Siamo quasi sulla stessa posizione della regione siciliana.

Volete mettere un limite? Allora cercate di introdurre delle limitazioni nel testo della legge. L'ufficio di presidenza deve effettivamente garantire anche le minoranze. Fate che il consiglio regionale sia una cosa seria, nel senso che non assuma l'aspetto di un « parlamentino ». Non abbiamo bisogno di 19 parlamenti per risolvere i problemi italiani: li potremmo risolvere anche noi, se le nostre discussioni fossero orientate secondo una politica più stabile e più seria.

Abbiamo anche presentato un emendamento che riguarda la formazione delle com-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

missioni, e che sarà illustrato da un collega del mio gruppo. È giusto precisare in questo articolo che si possono formare delle commissioni per l'esame preventivo dei progetti di legge; ed è giusto precisare che a queste commissioni debbano essere assegnati tutti i consiglieri, così come avviene nei consigli comunali e provinciali, così come avviene alla Camera e al Senato.

Però in Sicilia non avviene così: secondo le disposizioni del regolamento interno, è l'assemblea che elegge le commissioni, le quali pertanto non rispecchiano, su scala ridotta, la composizione dell'assemblea regionale.

Ecco perché l'articolo 17 è molto importante e deve essere attentamente valutato per le conseguenze che possono derivarne dal punto di vista finanziario, sotto il profilo morale e dal punto di vista della stessa funzionalità dell'assemblea.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Subito dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati ad una delle commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge».

DE MICHELI VITTURI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. Nel secondo comma dell'articolo 18 del testo unificato, compare per la prima volta, inopinatamente, la parola «commissioni»: «Agli altri membri del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'assemblea e delle commissioni». Nel successivo articolo 26 si legge poi: «Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una commissione...». Non ci si spiega da dove siano sorte queste «commissioni», i cui componenti ricevono l'indennità prevista nell'articolo 18, e che esaminano preventivamente i disegni di legge a norma dell'articolo 26. Per ragioni di organicità legislativa ci sembra pertanto opportuno stabilire che, subito dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, siano create le commissioni.

Ritengo che l'emendamento presentato dal nostro gruppo, anche perché mosso esclu-

sivamente da motivi tecnici, possa essere accettato dal relatore e dal Governo.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che il primo è di carattere politico. Noi riteniamo che debba essere allargata la composizione dell'ufficio di presidenza. È un problema che abbiamo già sollevato in questa Assemblea, e non ho bisogno di ricordarne i motivi. Non abbiamo avuto finora fortuna; speriamo di averla in tempi successivi. Se ciò avverrà, riteniamo che questo contribuirà alla serenità dei nostri lavori ancora più di quanto possa contribuire — come contribuisce assai lodevolmente — l'ufficio di presidenza nell'attuale formazione. Poiché dobbiamo trasferire questi doveri ad un'altra assemblea, occorre pensare alle situazioni delle minoranze politiche. Riteniamo appunto di dover ampliare la composizione dell'ufficio di presidenza perché le minoranze possano esservi rappresentate. Pensiamo anche di poter ottenere su questo l'assenso concorde di molti, anche se sono assenti i rappresentanti delle minoranze interessate.

Il secondo emendamento ha una ragione di carattere tecnico, e l'onorevole de Michieli Vitturi l'ha già illustrata. Poiché agli articoli 18 e 26 appaiono le commissioni, sarebbe bene precisare fin d'ora che tutti i consiglieri debbano far parte di commissioni a norma di regolamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria ai due emendamenti. Al primo, perché sembrano sufficienti due vice presidenti e non vi sono ragioni di carattere politico che debbano indurre all'aumento del loro numero. Giacché, se dovessimo metterci sulla china del sodisfacimento delle aspettative, delle richieste dei singoli gruppi politici, correremmo il rischio di trovarci di fronte a situazioni inattese e non desiderabili circa il numero imprecisato e probabilmente molto elevato dei membri dell'ufficio di presidenza.

Per quanto riguarda la questione delle commissioni, nessuno pensa che non debbano essere costituite commissioni permanenti sul tipo di quelle esistenti alla Camera e al Se-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

nato, fra le quali tutti i consiglieri regionali debbano essere suddivisi; ma non c'è motivo di stabilirlo con apposita norma nello statuto della regione. Alla loro costituzione si provvederà infatti sul piano regolamentare. Il principio di ripartire le assemblee in commissioni appartiene ormai alle strutture degli organi parlamentari e paraparlamentari, i quali lo attuano appunto con il regolamento.

La maggioranza, pertanto, trattandosi di materia attinente al regolamento, si dichiara contraria anche al secondo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Roberti, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 17 con il seguente:

« Il consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con la elezione del presidente, di vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del consiglio ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 17, nel testo della Commissione:

« Il consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con la elezione del presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del consiglio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« L'elezione del presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento Roberti, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Subito dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono asse-

gnati ad una delle commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge ».

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Desidero suggerire di modificare questo emendamento aggiuntivo Roberti. Invece di dire: « i consiglieri regionali sono assegnati ad una delle commissioni permanenti », ecc., propongo la dizione: « sono assegnati ad una o più commissioni permanenti ».

NICOSIA. D'accordo.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Siamo comunque contrari a questo emendamento, che appesantisce lo statuto con materia regolamentare, ed anche perché le commissioni sono previste all'articolo successivo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sono previste, senza che si sia prima parlato della loro costituzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Roberti, nel testo modificato dal subemendamento Caprara, tendente ad aggiungere all'articolo 17 il seguente comma:

« Subito dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati ad una o più commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge ».

(*È approvato*),

Si dia lettura dell'articolo 18.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Al presidente del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica ».

Agli altri membri del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta della assemblea e delle commissioni ».

CRUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. L'articolo 18 prevede che al presidente del consiglio regionale sia attribuita, con legge regionale, una indennità di carica. Noi non siamo contrari a che sia corrisposta una indennità al cittadino che esplica un'attività di carattere pubblico, cui egli dedica tutta la sua giornata; siamo però anche del parere che si debba salvaguardare questo cittadino dalle calunnie e dalle insinuazioni della stampa scandalistica, che

attribuisce stipendi favolosi a chi si occupa della cosa pubblica. Proprio oggi un settimanale dedica alla *buvette* di Montecitorio un articolo scandalistico. Se le indennità dei parlamentari fossero ancorate a uno dei gradi dei funzionari dello Stato, tante chiacchiere e tanti presunti scandali finirebbero.

Come si può venire incontro a questa nostra tesi? Accettando gli emendamenti che all'articolo 18 sono stati presentati dall'onorevole Bozzi, che ha proposto di equiparare l'indennità del presidente del consiglio regionale allo stipendio dei direttori generali delle amministrazioni centrali.

Mi si potrebbe obiettare che una tale disposizione non trova applicazione nelle altre regioni già costituite. È esatto, ma visti i risultati, e visto che stiamo per varare una nuova legge, dobbiamo fare tesoro delle esperienze vissute.

L'articolo 18 continua: « Agli altri membri del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'assemblea e delle commissioni ». Mi sembra opportuno precisare un limite a queste indennità di presenza; perciò o si accoglie l'emendamento Bozzi (che pone un limite di complessive lire 5 mila giornaliere) oppure, con apposito emendamento all'emendamento, ci si potrebbe riferire ai gettoni dei consigli di amministrazione degli enti statali o parastatali.

Infine, potremmo cominciare, con l'approvazione di questo articolo, ad abrogare l'esenzione da ogni tributo delle indennità, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948. L'onorevole Bozzi ha proposto un terzo emendamento che prevede appunto che le indennità spettanti al presidente del consiglio regionale ed ai consiglieri regionali siano soggette alle normali imposizioni erariali.

L'indennità attualmente goduta dai membri del Parlamento trae la sua origine dalla legge Giolitti del 1912, n. 665, che introdusse nel nostro paese il suffragio universale. Con tale legge, che attribuiva il diritto di voto ad una più vasta categoria di cittadini, veniva fissata (all'articolo 11) la corresponsione ai deputati di una indennità pari a 6 mila lire. La disposizione interpretava la portata democratica del suffragio universale, offrendo la possibilità di entrare in Parlamento ai rappresentanti delle masse popolari, che fino ad allora ne erano rimasti praticamente esclusi per difetto di censo.

L'indennità ai membri del Senato è stata introdotta con una legge del 1925. L'indennità ai presidenti e ai consiglieri regionali è

più recente ed è prevista nelle leggi istitutive dei consigli medesimi.

Le citate leggi non facevano però alcun cenno ad esenzioni tributarie. Tali esenzioni risultano introdotte — di fatto, se non di diritto — per concessione del ministro delle finanze del tempo, come parziale corrispettivo del mancato accoglimento della richiesta di aumento dell'indennità avanzata dai membri della Camera nella seduta in comitato segreto del 30 novembre 1929 e della riduzione del 12 per cento che veniva applicata su tale indennità, in analogia a quanto si operava sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza della politica allora in atto.

Quantunque richiamarsi agli stipendi dei dipendenti dello Stato non possa costituire un elemento di rapporto per l'indennità disposta in favore dei membri delle Camere, in quanto non può ravvisarsi nella corresponsione delle indennità parlamentari un rapporto di dipendenza dallo Stato, tuttavia rimane integra e per nulla compromessa la dignità dei membri del Parlamento, come pure la loro indipendenza dall'esecutivo, se si afferma il dovere per ciascuno di essi, come cittadino, di contribuire alle entrate erariali anche con la quota dovuta sull'indennità parlamentare in rapporto alla legislazione fiscale vigente.

La legge 9 agosto 1948 cancella invece questa posizione. Tuttavia, dall'agosto 1948 ad oggi sono intervenute modificazioni fondamentali del nostro sistema fiscale, intese a perseguire una più giusta perequazione nella distribuzione del carico tributario, ed in virtù delle quali ogni cittadino è chiamato a contribuire, secondo i propri redditi, alle entrate dello Stato. Pertanto ogni superstito privilegio mal si addice all'orientamento attuale verso un bene ordinato sistema tributario. Anche in considerazione del fatto che, in applicazione di tale principio, con l'articolo 28 della legge n. 212 del 1952 è stato ripristinato l'obbligo del pagamento dei tributi vigente prima della guerra per gli stipendi dei funzionari dello Stato, si ravvisa ormai la necessità che anche i membri del Parlamento e dei consigli regionali rinuncino alla franchigia stabilita con la citata legge, e che si ristabiliscano le norme vigenti prima di tale concessione. A questo scopo, anche alcuni deputati della maggioranza (mi riferisco in particolare all'onorevole Vicentini) hanno presentato una proposta di legge, che purtroppo è ancora ferma in Commissione.

Per concludere, ritengo che per motivi di ordine morale e di difesa del prestigio del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Parlamento, e quindi anche dei consigli regionali e loro rispettivi presidenti, si debba essere favorevoli a che nella legge che stiamo discutendo si prescriva, come prevede l'emendamento Bozzi, che le indennità indicate nei commi precedenti siano soggette alle normali imposizioni erariali. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto, al primo comma, di aggiungere in fine le parole: « non superiore allo stipendio corrisposto dallo Stato ai direttori generali delle amministrazioni centrali »; al secondo comma, di aggiungere in fine le parole: « non superiore complessivamente a lire 5.000 giornaliere »; e di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le indennità indicate nei commi precedenti sono soggette alle normali imposizioni erariali ».

FERIOLI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Per il primo emendamento siamo mossi da intenti squisitamente amministrativi. Prima di tutto, c'è l'esigenza di un criterio di moralità nella gestione della cosa pubblica. Bisogna mettere effettivamente la gestione della cosa pubblica su un binario ben fermo, senza possibilità di scambi e deviazioni, magari per colpa della fantasia di qualche amministratore scarsamente sensibile a questi problemi.

Oggi gli impiegati dello Stato sono retribuiti secondo determinati criteri, mentre collateralmente i loro colleghi di enti parastatali (per esempio, la Cassa per il mezzogiorno e la R.A.I.-TV.) godono di emolumenti anche quattro volte superiori. Questo è un malcostume amministrativo estremamente grave, che dobbiamo assolutamente evitare.

Nel momento in cui stiamo legiferando in materia di regioni, dobbiamo tener presente questa esigenza, per evitare che la regione possa a suo arbitrio fissare stipendi e compensi. So che il ministro è sensibile a questo problema e non dubito pertanto che lo emendamento possa venire accolto.

Circa il secondo emendamento, vi rinunciamo, riconoscendo giusta l'osservazione di un autorevole membro della maggioranza, secondo cui non è conveniente la precisazione della misura dell'emolumento, in una legge costituzionale. Desidero però esporre il criterio che lo ispirava: evitare cioè che potessero sorgere cumuli di indennità (una commissione al mattino, una al pomeriggio) con sper-

però di denaro per la pubblica amministrazione. Osservava ancora con arguzia quell'autorevole membro della maggioranza che imporre un limite di 5 mila lire, proprio oggi che è in atto un processo di svalutazione per il nuovo corso delle cose politiche, sarebbe controproducente per gli stessi interessati. Noi dell'opposizione prendiamo atto di questo riconoscimento!

Al terzo comma prevediamo che le indennità indicate nei commi precedenti siano soggette alle normali imposizioni erariali. Questo è indispensabile: bisogna che tutti i cittadini italiani siano soggetti alla stessa tassazione. Siamo già un cattivo esempio in questa materia noi parlamentari...

BADINI CONFALONIERI. Contro la nostra volontà.

FERIOLI. ... perché anche i nostri emolumenti dovrebbero essere soggetti a regolare tassazione.

Ritengo che per questa regione, nel momento in cui stiamo legiferando, dobbiamo fare qualche cosa di meglio di quanto non sia stato fatto in passato per le altre regioni. Quindi questo criterio, anche se innova rispetto ai criteri che sono stati seguiti per le altre regioni, è un correttivo suggerito per far meglio, nell'interesse della pubblica amministrazione.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Mi felicito con l'onorevole Ferioli, che ha dichiarato di rinunciare all'emendamento al secondo comma, perché la dizione « non superiore complessivamente a lire 5.000 giornaliere » può essere pericolosa in un periodo di slittamento del valore della moneta.

Per quanto riguarda il primo emendamento, non sono d'accordo con l'equiparazione dell'indennità del presidente allo stipendio corrisposto dallo Stato ai direttori generali delle amministrazioni centrali. Non siamo né burocrati, né alti burocrati. Capisco perfettamente che la regione debba tener conto anche di quella che è l'opinione pubblica, qualche volta deviata dalla realtà delle corresponsioni delle indennità parlamentari; ma mi pare che questa equiparazione sia in un certo senso pericolosa, e comunque inesatta dal punto di vista costituzionale. Dichiaro, quindi, di votare contro questo emendamento.

Sento il bisogno di assumere una posizione forse impopolare contro il significato demagogico che viene attribuito alle indennità a noi corrisposte. So perfettamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

ciò che si dice, che il deputato non paga le tasse con riferimento agli emolumenti, i quali invece sono un rimborso spese; ma mi sembra, prima di tutto, che non dobbiamo insegnare noi ai parlamenti regionali quello che non abbiamo ancora fatto per il Parlamento nazionale.

Insomma, dobbiamo dire che noi non paghiamo i tributi (il che non è esatto, come dirò fra un momento) e che i consiglieri regionali li devono pagare? In attesa che l'onorevole Vicentini veda prevalere il suo punto di vista, possiamo vincolare la regione per quello che ancora non abbiamo fatto per noi?

Sono dunque contrario anche al terzo emendamento Bozzi, pur se ispirato a esigenze di moralizzazione della vita politica, come ha detto l'onorevole Ferioli. Non basta la nobile ispirazione, come non basta la nobile aspirazione. Bisogna tener conto anche delle giuste rivendicazioni. Non è affatto vero che noi parlamentari siamo frodatori del fisco. Se il deputato adempie interamente il suo dovere, non si può dire che goda dei privilegi. Noi ci troviamo — almeno questa è la mia esperienza personale — nelle condizioni di non aver niente di fisco. Ogni volta che non entriamo in aula, dopo che è stato eliminato lo scandalo delle firme, abbiamo una sottrazione e questa sottrazione, naturalmente, è una sottrazione autentica. Non possiamo dire che rimane la cifra intatta, e che su quella cifra intatta si deve pagare la ricchezza mobile o gli infiniti altri balzelli.

Non ho alcuna difficoltà, quale parlamentare, a dichiarare che il Parlamento merita molte censure: ma non accreditiamo facili accuse che abbiamo il dovere di respingere, perché, se siamo parlamentari onesti, è chiaro che il mandato parlamentare non rappresenta una utilità; se non siamo onesti, non saranno certamente i balzelli quelli che ritrarranno da oscuri traffici i parlamentari disonesti!

Debbo aggiungere, perché ammalato di esasperata sincerità, che è bene porre un punto fermo, non alle critiche che meritiamo, ma alle critiche che non meritiamo. Non è vero che il mandato parlamentare rappresenta una utilità, tanto è vero che io ho dovuto continuare a fare l'avvocato!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. La minoranza della Commissione prende atto

che i proponenti non insistono sul secondo emendamento.

Quanto al primo, siamo favorevoli per un criterio di onestà e di equità. Pensiamo cioè che si debbano agganciare le indennità ai consiglieri regionali, ed a coloro che nei consigli e nelle giunte regionali rivestono delle cariche, ai compensi che vengono corrisposti ai dipendenti dello Stato. Se infatti non si opera questo agganciamento in linea di diritto, si opererà in linea di fatto un altro agganciamento, quello con le indennità dei parlamentari nazionali, dei Presidenti di Assemblea, dei Presidenti del Consiglio, dei ministri e dei sottosegretari.

Credo infatti i colleghi sappiano che questa è la situazione in atto: al cento per cento per ciò che riguarda l'assemblea regionale siciliana, e al 55-60 per cento per ciò che riguarda le altre assemblee regionali. Si è arrivati a tal punto che l'assemblea regionale siciliana ha deciso lo scatto automatico: non appena cioè la Camera e il Senato decidono un aumento delle nostre indennità, l'assemblea regionale siciliana si adegua automaticamente.

Sono fenomeni intorno ai quali sui giornali ed anche qui in aula si può fare dello scandalismo: io mi limito a dire che sono fenomeni umani. Quando si stabilisce fra un'assemblea e l'altra una gara di questo genere, è logico che sia una gara al rialzo e che questa sia incontenibile. Cerchiamo allora di impedire che ciò avvenga per quanto riguarda il consiglio e la giunta dell'istituenda regione Friuli-Venezia Giulia.

Circa il terzo emendamento Bozzi, lo sosteniamo anch'esso, pur rendendoci conto che forse non abbiamo tutti i diritti morali e politici di imporre ai consiglieri della regione quello che non abbiamo imposto a noi stessi, ma che credo potremo viceversa imporre qualora prendiamo l'impegno morale di provvedere con urgenza entro la fine della legislatura ad approvare la proposta di legge Vicentini, magari con relazione orale e con la fretta che avete saputo trovare per questa fattispecie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria al primo emendamento, perché ritiene che esso sia concepito con una latitudine preoccupante, in una materia in cui l'attesa popolare è nel senso che si usi mo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

derazione da parte di noi parlamentari, nei confronti nostri come in quelli degli altri.

Fissare un limite circa l'assegno del presidente della regione nella misura delle competenze di un direttore generale dell'amministrazione centrale dello Stato, costituisce evidentemente un invito a stabilire detto assegno in misura pari a dette competenze. Ora, è da pensare che lo stipendio di un direttore generale dell'amministrazione centrale dello Stato — se non lo è ancora — certamente sarà di notevole entità, se si tiene presente che nell'idea, se non del ministro della riforma burocratica, almeno degli onorevoli colleghi presentatori di proposte di legge di riforma della pubblica amministrazione, si vorrebbe fissare per i direttori generali il compenso di un milione di lire al mese. Tale è la proposta della « Dirstat » per questi importanti funzionari dello Stato. (*Commenti*).

Se si procederà ad un riordinamento della pubblica amministrazione, che elimini le disparità e i singoli proventi non conosciuti, e conglobi il tutto in un legittimo e regolare stipendio, è evidente che questo stipendio dovrà assurgere a considerevole ammontare. Se non si tratterà delle cifre richieste dalla « Dirstat », di cui si è fatto qui portavoce il collega Pitzalis, si tratterà certamente di una indennità di notevole importo. Stabilire per gli assegni del presidente della regione un riferimento del genere di quello proposto è come invitare gli organi regionali a determinare l'assegno in quella cospicua misura.

Il secondo emendamento è stato ritirato.

Il terzo emendamento è quello relativo all'applicazione delle normali imposizioni erariali. Questo argomento è anche per noi parlamentari piuttosto scottante, perché non abbiamo mai affrontato questo problema. D'altra parte, se per il Parlamento sono sorte e possono sorgere perplessità nell'applicazione della normale legislazione tributaria, non so comprendere perché dovrebbero sorgere perplessità nell'applicazione di tale legislazione nei confronti dei consiglieri regionali. Quindi è da ritenere che senz'altro le leggi tributarie saranno nei loro confronti applicate. D'altra parte bisogna stabilire anche in quale misura, nel senso che, se si tratta di rimborsi di spese, non si può pensare che siano colpiti dalla ricchezza mobile nella loro interezza. Ma le leggi fiscali prevedono come sono calcolate, ai fini della imposizione di ricchezza mobile, con determinate percentuali di imponibilità, quelle indennità che hanno carattere misto di rimborso spese e di corresponsione di una remunerazione.

Per questi motivi, per il fatto cioè che non è da pensare che i consiglieri regionali possano ritenersi esonerati dal rispetto delle comuni leggi erariali, si ritiene non necessaria l'introduzione di una specifica norma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è spiacente di non essere d'accordo con la Commissione. Esso ritiene che tutto quello che contribuisce alla chiarezza dei rapporti sia sempre utile per il consolidamento della vita democratica. L'esempio dato dalle regioni non è sempre illuminante né confortante. Per queste ragioni il Governo è favorevole al primo emendamento Bozzi, nel quale si stabilisce che l'indennità del presidente del consiglio regionale non deve essere superiore allo stipendio corrisposto dallo Stato ai direttori generali delle amministrazioni centrali.

Non ritengo valide, al riguardo, onorevole Rocchetti, le sue considerazioni, tanto più che, se un giorno lo Stato potrà retribuire in maniera veramente adeguata i suoi valorosi funzionari, a maggior ragione ciò potrà avvenire anche per il presidente del consiglio regionale.

Per quanto riguarda il terzo emendamento Bozzi (il secondo è stato ritirato), nella ipotesi che sia superfluo, il Governo concorda con le affermazioni del relatore. Se non fosse superfluo, il Governo sarebbe favorevole, perché anche esso gioverebbe alla chiarezza dei rapporti civili e finanziari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione e accettato invece dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18:

« Al presidente del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, tendente ad aggiungere a questo comma, in fine, le parole: « non superiore allo stipendio corrisposto dallo Stato ai direttori generali delle amministrazioni centrali ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 18:

« Agli altri membri del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

indennità di presenza per i giorni di seduta della assemblea e delle commissioni ».

(È approvato).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo ultimo emendamento, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le indennità indicate nei commi precedenti sono soggette alle normali imposizioni erariali ».

(Non è approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

**Annunzio di costituzione
di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Informo che la VII Commissione permanente (Difesa), nella riunione di stamane, ha proceduto alla propria costituzione per l'anno finanziario 1962-63.

Sono risultati eletti: Pacciardi, presidente; Corona Giacomo e Ghislandi, vicepresidenti; Buffone e Angelucci Mario, segretari.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI